

Assemblea ordinaria e straordinaria

19 aprile 2013 prima convocazione

20 aprile 2013 seconda convocazione

Relazione del Consiglio di Amministrazione sul Punto 3 dell'ordine del giorno in parte ordinaria.

Nomina del Collegio sindacale e determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 si conclude, per scadenza del termine, il mandato del Collegio Sindacale attualmente in carica, nominato dall'Assemblea ordinaria del 23 aprile 2010.

L'Assemblea è pertanto chiamata a nominare il nuovo organo di controllo composto, come previsto dall'art. 17 dello Statuto sociale (allegato integralmente alla presente relazione) da tre Sindaci effettivi e due supplenti, determinandone altresì il relativo compenso.

In accordo con la vigente normativa e come disposto dall'art. 17 dello Statuto sociale, la nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale, avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, quota che viene determinata con riferimento alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente l'assemblea e, pertanto, entro il 25 marzo 2013, corredate della seguente documentazione prevista dalla legge e dall'art. 17 dello Statuto sociale: (i) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) dalla dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente, con questi ultimi; (iii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

La certificazione, rilasciata da un intermediario abilitato, comprovante la titolarità, al momento della presentazione della lista, del numero di azioni necessario per la presentazione della lista stessa potrà essere prodotta alla società entro il 29 marzo 2013.

Le liste di candidati potranno essere depositate anche mediante invio delle stesse e della relativa documentazione di supporto alla casella di posta elettronica certificata societario.vittoria@pec.vittoriaassicurazioni.it.

Qualora entro il sopra indicato termine del 25 marzo 2013 sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste che risultino collegate tra loro ai sensi della normativa, anche regolamentare, applicabile, potranno essere presentate ulteriori liste sino al terzo giorno successivo a tale data e, pertanto, entro il 28 marzo 2013; in tal caso, la soglia per la presentazione delle liste è ridotta all'1,25%.

Le liste presentate e l'inerente documentazione di supporto saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com (sezione Investor Relations/Assemblee) entro venerdì 29 marzo 2013.

Le liste devono essere suddivise in due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste possono prevedere un numero di candidati non superiore al numero dei sindaci da eleggere, elencati mediante un numero progressivo.

In accordo con la vigente disciplina sull'equilibrio tra i generi, le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un quinto (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un quinto (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente.

Vi ricordiamo che non possono essere eletti Sindaci, e se eletti decadono, coloro per i quali ai sensi di legge o di regolamento, ricorrono cause di ineleggibilità e di decadenza o che non siano in possesso dei necessari requisiti, anche inerenti il limite al cumulo degli incarichi, previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare.

In particolare i candidati alla carica di Sindaco devono essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti per gli esponenti aziendali delle imprese assicurative dal Regolamento approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 novembre 2011, n.220 e dal Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162. Al riguardo si rammenta che, secondo quanto stabilito dall'art. 17 dello Statuto sociale, il requisito di cui all'art. 1, comma 2, lettere b) e c), e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, sussiste qualora la professionalità maturata attenga rispettivamente: (i) al settore finanziario, creditizio, assicurativo, riassicurativo, immobiliare e attuariale; (ii) alle materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico scientifiche, relative ai settori di cui alla lettera (i) che precede.

Non possono inoltre essere nominati Sindaci coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 148, comma 3 del TUF.

Infine, come disposto dall'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, costituisce causa impeditiva alla nomina a Sindaco della Società l'essere titolare di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o essere funzionario di vertice di imprese o gruppi di imprese concorrenti. Ai fini del divieto, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici della Vittoria Assicurazioni S.p.A..

Le modalità di elezione del Collegio Sindacale sono disciplinate dall'art. 17 dello Statuto sociale. In particolare, qualora vengano presentate più liste di candidati, risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che, ai sensi della normativa anche regolamentare vigente, non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. A quest'ultimo spetta la Presidenza del Collegio sindacale.

Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che, ai sensi della normativa anche regolamentare vigente, non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti fra due o più liste, risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

Qualora venga presentata una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti a Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tal carica indicati nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. In tale ipotesi, l'Assemblea sarà chiamata a nominare il Presidente del Collegio Sindacale.

A norma dell'art. 2400 del Codice civile i Sindaci resteranno in carica per tre esercizi e scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2015.

Siete infine chiamati a determinare il compenso spettante ai Sindaci effettivi, come previsto dall'art. 2402 del codice civile. Vi ricordiamo che il compenso al Collegio Sindacale attualmente in carica, approvato dall'Assemblea del 23 aprile 2010, è stato determinato secondo le tariffe dei dottori commercialisti vigenti alla data di nomina e mantenute invariate nel periodo.

Vi invitiamo, pertanto:

- a nominare i componenti del Collegio Sindacale, mediante votazione delle liste di candidati presentate ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale;
- a nominare il Presidente del Collegio Sindacale, qualora non sia possibile individuarlo sulla base della procedura stabilita dallo Statuto sociale;
- a determinare il compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti nel corso dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione

Milano, 8 marzo 2013

Statuto sociale

Art. 17 – Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, rieleggibili. Attribuzioni, doveri e durata in carica dei Sindaci sono quelli stabiliti per legge.

Non possono essere eletti Sindaci, e se eletti decadono, coloro per i quali ai sensi di legge o di regolamento, ricorrono cause di ineleggibilità e di decadenza o che non siano in possesso dei necessari requisiti, anche inerenti il limite al cumulo degli incarichi, previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare.

Il requisito di cui all'art. 1, comma 2, lettere b) e c), e comma 3 del decreto ministeriale n. 162 del 30 marzo 2000 sussiste qualora la professionalità maturata attenga rispettivamente:

- (i) al settore finanziario, creditizio, assicurativo, riassicurativo, immobiliare e attuariale;
- (ii) alle materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico scientifiche, relative ai settori di cui alla lettera (i) che precede.

La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste secondo le procedure di cui ai commi seguenti, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Vengono presentate liste composte da due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei Membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente.

In deroga a quanto previsto al comma precedente, in occasione del primo rinnovo successivo al 12 agosto 2012, le quote ivi previste sono ridotte ad un quinto (comunque arrotondato all'eccesso) dei candidati.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto, ovvero rappresentanti la minore percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata con riferimento alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la Sede legale della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Le liste devono essere corredate:

- dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la

titolarità di tale partecipazione; tale certificazione può tuttavia essere prodotta anche successivamente, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste ai sensi della vigente normativa;

- da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente, con questi ultimi;

- da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che, ai sensi della normativa anche regolamentare vigente, non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. A quest'ultimo spetta la Presidenza del Collegio sindacale.

Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che ai sensi della normativa anche regolamentare vigente non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti fra due o più liste, risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

Qualora venga presentata una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti a Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tal carica indicati nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza e che la composizione del Collegio Sindacale dovrà rispettare la disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

Le procedure di sostituzione di cui ai commi che precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto della vigente disciplina inerente l'equilibrio tra generi.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Le adunanze del Collegio Sindacale potranno anche tenersi per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

La revisione legale è esercitata da una società di revisione nominata e funzionante ai sensi di legge.